

# La nuova imposta forfettaria italiana

Dal periodo d'imposta 2017, l'Italia si è dotata di un interessante regime di tassazione forfettaria sostitutiva per le persone benestanti, che decidono di trasferire la loro residenza in Italia



**Samuele Vorpe**  
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 07.11.2017  
sul Giornale del Popolo

A partire dal periodo fiscale 2017, l'Italia si è dotata di un nuovo istituto giuridico analogo a quello dell'imposizione secondo il dispendio previsto dal diritto svizzero. Si tratta di un'imposta sostitutiva a quella ordinaria sui redditi IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), prelevata nei confronti delle persone fisiche "benestanti" che adempiono talune condizioni di accesso.

Nel dettaglio, per poter accedere a questo regime, in primo luogo viene richiesto alla persona fisica il trasferimento della residenza in Italia; in secondo luogo, tale persona non deve essere stata residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti. Rispettati tali criteri di ingresso, a questi soggetti viene data la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva forfettaria pari a 100'000 euro, indipendentemente dai redditi esteri conseguiti. Per contro, per i redditi prodotti in Italia dai neo-residenti si applicano le aliquote di tassazione ordinaria.

Per evitare il perseguimento di fini elusivi, non rientrano tuttavia nella tassazione sostitutiva le plusvalenze generate dalla cessione onerosa di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il trasferimento della residenza.

La *ratio* della nuova tassazione forfettaria è quella di attrarre in Italia soggetti che detengono considerevoli disponibilità finanziarie, al fine di incentivare maggiori investimenti in Italia e, conseguentemente, ottenere dei benefici in termini di crescita economica. L'accesso al regime d'imposta sostitutiva forfettaria è, di regola, ammesso soltanto in presenza di una risposta favorevole dell'Amministrazione finanziaria ad un'apposita istanza di interpello "probatorio". La presentazione dell'istanza costituisce comunque una facoltà e non un obbligo per il soggetto che intende accedere al regime.

Si segnala, inoltre, che anche ai familiari del soggetto principale viene garantito l'accesso alla tassazione forfettaria, per i quali l'imposta viene pure determinata forfettariamente e corrisponde a 25'000 euro per familiare. Tale agevolazione

è sicuramente tesa ad incentivare il trasferimento in Italia dell'intero nucleo familiare del soggetto principale.

La novella legislativa (prevista all'art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi [TUIR]) permette inoltre ai neo-residenti, al fine di ovviare alla doppia imposizione e di ottenere i benefici convenzionali, di effettuare una scelta dei Paesi i cui redditi saranno oggetto di opzione per l'imposizione sostitutiva (cd. "*cherry picking*"). In tal caso, i redditi esclusi dal regime di tassazione sostitutiva saranno di conseguenza assoggettati ordinariamente (come quelli di fonte italiana), con la concessione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Tali Stati devono essere indicati contestualmente all'esercizio dell'opzione, oppure in uno qualunque degli esercizi successivi.

Parimenti, con l'esclusione dal regime sostitutivo dei redditi esteri conseguiti in uno Stato estero, dovrebbero pure essere concessi i benefici previsti dalla convenzione bilaterale. Questa possibilità diventa importante nei rapporti con la Svizzera.

Nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976, all'art. 4, è prevista una disposizione che stabilisce i criteri inerenti al concetto di residenza delle persone fisiche. In particolare, al par. 5 lett. *b* si afferma che una persona non è considerata residente di uno Stato contraente se non viene assoggettata su tutti i redditi che la convenzione assegna per imposizione ad uno dei due Stati contraenti. Considerando che l'art. 1 di detta convenzione prevede l'applicazione dei benefici convenzionali soltanto ai residenti dei due Stati contraenti, le persone che non sono imponibili su tutti i redditi che la convenzione assegna per imposizione alla Svizzera o all'Italia (*i.e.* le persone tassate in maniera forfettaria) non hanno diritto ai vantaggi convenzionali (in particolare alla protezione convenzionale della residenza, art. 4). Per ovviare a questo ostacolo, il contribuente proveniente dalla Svizzera e assoggettato con l'imposta sostitutiva forfettaria italiana, dovrebbe necessariamente essere tassato ordinariamente in Italia per i redditi esteri prodotti in Svizzera.

## POLITICA FISCALE

Se, quindi, in passato abbiamo assistito a molti trasferimenti di residenza di persone fisiche dall'Italia alla Svizzera, al fine di ottenere la tassazione secondo il dispendio, ora, non è da escludere una situazione diametralmente opposta, nella quale molti cittadini svizzeri (o italiani), residenti fiscalmente in Ticino, decidono di spostare la propria residenza in Italia per beneficiare della tassazione forfettaria, in quanto più conveniente di quella ticinese. Infatti quest'ultima, oltre all'imposta sul reddito, comprende anche l'imposta sulla sostanza.

In sintesi, il sistema di tassazione sostitutiva forfettaria italiano, analogo a quello svizzero, si presenta come un adeguato ed interessante strumento di pianificazione fiscale, legato al trasferimento della residenza delle persone fisiche benestanti.